

## I DIRITTI DELLE COLF

### Le ferie

Su questa complessa problematica si scontrano tre diverse normative: quella stabilita dall'articolo 2243 del Codice Civile, quella prevista dalla legge 339/1958 sul rapporto di lavoro domestico e quella, infine, che scaturisce dal contratto di lavoro delle colf.

Secondo l'ultimo contratto tutte le colf hanno diritto a **26 giorni** lavorativi di ferie da fruire, compatibilmente con le esigenze della famiglia presso cui si presta la propria attività, nei mesi che vanno da giugno a settembre. La retribuzione da corrispondere, durante il periodo di ferie, è uguale allo stipendio a cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato. Per le domestiche ad ore le ferie vanno pagate solo per i giorni in cui avrebbe lavorato.

### La tredicesima

Spetta anche alla colf, senza alcuna distinzione tra quelle che lavorano ad orario pieno presso un'unica famiglia e quelle che prestano la loro attività ad ore.

E' la legge n. 940/1953 e il contratto di categoria che prevedono le regole per il pagamento della tredicesima, pari ad una mensilità, da corrispondere entro il mese di dicembre. Il contratto precisa che deve considerarsi retribuzione non solo la parte in denaro ma anche quella corrisposta in natura come l'indennità di vitto e di alloggio.

### Le festività infrasettimanali

Anche per le colf vale il calendario civile e, quindi, sono considerate festive le giornate del 1° gennaio, del 6 gennaio, il Lunedì di Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il giorno di Natale, il 26 dicembre e, da ultimo, il giorno del Santo Patrono. In queste occasioni la colf ha **diritto a riposare** e ad ottenere per intero la **retribuzione** a cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato.

Se la colf rinuncia spontaneamente al riposo o se viene chiamata al lavoro dal padrone di casa per improvvise esigenze familiari, le spetta, oltre alla normale retribuzione di fatto giornaliera, anche il pagamento delle ore lavorate con la **maggiorazione** dovuta per il lavoro festivo. Se poi la festività nazionale cade di domenica, la colf ha diritto al recupero della festività in un'altra giornata o, in alternativa, al pagamento di un compenso pari ad un ventiseiesimo dello stipendio corrisposto ogni mese.

### I permessi retribuiti

Il contratto di categoria prevede la possibilità di usufruire di permessi orari retribuiti per visite mediche documentate. Sono pari ad un massimo di 12 ore annue per le lavoratrici domestiche a tempo indeterminato che prestano la propria attività per almeno 30 ore alla settimana.

### Matrimonio

In caso di matrimonio spetta al lavoratore domestico un congedo retribuito di 15 giorni. La retribuzione del congedo verrà corrisposta al momento della presentazione dei documenti sull'avvenuto matrimonio.

Nel caso in cui il lavoratore non usufruisca, durante tale periodo, del vitto e dell'alloggio spetta un compenso sostitutivo convenzionale.

### **Malattia**

L'Inps non le paga alcuna indennità. Infatti, il contributo assicura le prestazioni sanitarie e farmaceutiche, ma non il diritto all'indennità di malattia. La colf ha però diritto alla conservazione del posto, per periodi differenti a seconda dell'anzianità maturata presso la stessa famiglia.

### **Maternità**

In caso di gravidanza la colf ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, a non lavorare e ad avere parte della retribuzione. Dall'inizio della gestazione fino al momento della astensione obbligatoria del lavoro la colf non può essere licenziata se non per mancanze gravissime. In altre parole valgono le tutele previste dal testo unico per la maternità, eccetto il diritto all'assenza facoltativa.

Inoltre contrariamente a ciò che avviene per le altre lavoratrici subordinate, la colf può riscuotere l'**indennità** Inps solo se

1. nei 24 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria ha versato 52 contributi settimanali (1 anno), anche se in settori diversi da quello del lavoro domestico
2. in alternativa, nei 12 mesi anteriori all'inizio dell'assenza obbligatoria ha versato almeno 26 contributi settimanali (6 mesi e mezzo), anche in settori diversi da quello del lavoro domestico

### **Cessazione del rapporto**

La cessazione del rapporto di lavoro domestico può avvenire per dimissioni del lavoratore o per licenziamento. In ambedue le ipotesi le parti devono, però, osservare un periodo minimo di **preavviso**, stabilito dal contratto nazionale a seconda dell'anzianità. Pena il pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Il preavviso non va rispettato se le dimissioni o il licenziamento avvengono per giusta causa.

### **La liquidazione**

Alla colf spetta il trattamento di fine rapporto, che si determina, anno per anno, sommando tutte le retribuzioni corrisposte in ciascun mese (tredicesima compresa) e dividendo il risultato per 13,5. Gli importi così ottenuti vanno - prima di sommarli tra di loro, rivalutati, ad eccezione di quello relativo all'anno in corso, per 1,5 punti più il 75% dell'indice Istat del costo della vita.